

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2006 (GU n. 223 del 25-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sufravet DF», registrato al n. 13184.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2006 dall'impresa EUROPHYTO T.S.A. S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SUFRAVET DF uguale al prodotto di riferimento denominato SULFOLAC DF registrato al n. 10736 con decreto direttoriale in data 28 febbraio 2001 dell'impresa Agrostulin GmbH - Stulln;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SULFOLAC DF dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SUFRAVET DF è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2011, l'impresa EUROPHYTO T.S.A. S.r.l., con sede in Viale V. Emanuele II, n. 64, Bergamo, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «IRRITANTE» denominato SUFRAVET DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 0,250-0,500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: AGROSTULLN GmbH - Werkswek n. 2, D-9255 1 - Stulin (Germania).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13184.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 43 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

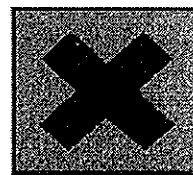
ALLEGATO

SUFRAVET DF

Zolfo micronizzato sottoforma di microgranuli idrodispersibili
contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e frutticoltura

Composizione

100 grammi di prodotto contengono
- Zolfo puro (esente da selenio) g 80
- Dispersanti, bagnanti q b a g 100

**Irritante**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

EUROPHYTO T.S.A. srl Viale V. Emanuele II, 64 - 24121 Bergamo (tel. 0363-305786)

Officine di produzione: Agrostulln GmbH, Werkswek 2, D-92551 - Stulln (Germany)

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto: 0,250-0,500 g/ 1,5-10-20-25 kg

Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenze: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferito a 100 litri d'acqua.

VITICOLTURA: trattamenti preventivi gr. 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: gr 400-500

FRUTTICOLTURA

- Pomacee: trattamenti preflorali gr 200-500; in fioritura e postflorali: gr 200-300
- Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr 200-500

ORTICOLTURA

Patata, Pomodoro, Bietole, Cavoli, Fragola, Cucurbitacee gr 200-500

BABABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni

CEREALI: kg 8/ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.

GIRASOLE, SOIA, TABACCO: kg 4-6/ha

Vivai di PIOPPO: gr 200-400

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI: gr 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di SUFRAVET DF e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte (con l'agitatore in funzione) entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITA': non e' compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordellese), con oli minerali, DNOC, Captano, DDVP, Binapocryl, Dicloflumide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti e stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Sufravet DF può arrecare danno sulle seguenti cultivars di

MELE: Black Bon Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renette, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap

PERE: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio

VITE: Sangiovese

CUCURBITACEE: può essere fitotossico

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

06A08573